

Originale

Ordinanza Sindacale

<i>N. 63 data 05/11/2020</i>	Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI
Classifica V.1.4	

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nota della Regione Marche ns. prot. n. 45398 del 20.08.2020 ad oggetto “DGR n. 1123 del 03/08/2020 – Misure contingenti per riduzione concentrazione inquinanti atmosferici - invio atti comuni Ascoli Piceno”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1123 del 03/08/2020 ad oggetto “Dir. 2008/50/CE; D.lgs. n. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014 – Misure contingenti 2020/2021 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”;

RICHIAMATI gli art. 4 e 5 dell’allegato alla citata Delibera Regionale con i quali venivano individuati i luoghi di applicazione e le misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali (giorni e fasce orarie, categorie di veicoli oggetto della limitazione alla circolazione, permessi temporanei);

SENTITI gli Assessori Comunali all’Ambiente e alla Viabilità;

RITENUTO necessario adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso;

VISTO l’art. 7 comma 1 lettera b) del “Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede “i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti”, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.;

RITENUTO necessario pertanto recepire le indicazioni della richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 1123/2020;

Propone l’emissione della seguente Ordinanza Sindacale

Il divieto di transito sulla ex ss16 (Corso Mazzini, Via Cavour, Via Pellico, via della Liberazione, Via C.L. Gabrielli, Via Sauro, Via Piave e Via Pasubio) alle seguenti categorie di veicoli:

A) VEICOLI ORDINARI

- veicoli diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3;
- veicoli a benzina pre Euro, Euro 1
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3;
- motocicli maggiori di 50 cm³ 2 tempi pre Euro
- ciclomotori minori di 50 cm³ pre Euro.

B) VEICOLI SPECIALI

- mezzi agricoli e macchine operatrici;

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico o privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

I divieti sopra indicati avranno valore dalla data di firma della presente Ordinanza al 15 Aprile 2021 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.30 e tra le 14.30 e le 18.30 dei giorni da lunedì a venerdì esclusi i giorni di festività nazionale.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico che non rientrano fra quelli del comma 232 della legge 190/2014;
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti che non rientrano fra quelli del comma 232 della legge 190/2014;
 - veicoli delle forze di polizia;
 - veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
 - veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto-funebri, carri-attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
 - veicoli per il trasporto dei disabili;
 - veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL e idrogeno;
- veicoli dualfuel (con motori diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano la ex ss16.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

Sono consentiti permessi temporanei in conformità a quanto previsto dall'art. 5.3 dell'Allegato alla Dgr. n. 1123/2020.

Il Responsabile del Procedimento

Comm. Giuseppe Brutti

IL SINDACO

Vista la proposta del responsabile del procedimento sopra riportata che si condivide nei suoi contenuti:

VISTA la nota della Regione Marche ns. prot. n. 45398 del 20.08.2020 ad oggetto “DGR n. 1123 del 03/08/2020 – Misure contingenti per riduzione concentrazione inquinanti atmosferici - invio atti comuni Ascoli Piceno”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1123 del 03/08/2020 ad oggetto “Dir. 2008/50/CE; D.lgs. n. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014 – Misure contingenti 2020/2021 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”;

RICHIAMATI gli art. 4 e 5 dell’allegato alla citata Delibera Regionale con i quali venivano individuati i luoghi di applicazione e le misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali (giorni e fasce orarie, categorie di veicoli oggetto della limitazione alla circolazione, permessi temporanei);

SENTITI gli Assessori Comunali all’Ambiente e alla Viabilità;

RITENUTO necessario adottare misure contingenti per la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso;

VISTO l’art. 7 comma 1 lettera b) del ”Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede “ii Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti”, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.;

RITENUTO necessario pertanto recepire le indicazioni della richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 1123/2020;

ORDINA

Il divieto di transito sulla ex ss16 (Corso Mazzini, Via Cavour, Via Pellico, via della Liberazione, Via C.L. Gabrielli, Via Sauro, Via Piave e Via Pasubio) alle seguenti categorie di veicoli:

A) VEICOLI ORDINARI

- veicoli diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3;
- veicoli a benzina pre Euro, Euro 1
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1, 2 e 3;
- motocicli maggiori di 50 cm³ 2 tempi pre Euro
- ciclomotori minori di 50 cm³ pre Euro.

B) VEICOLI SPECIALI

- mezzi agricoli e macchine operatrici;

E’ consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico o privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

I divieti sopra indicati avranno valore dalla data di firma della presente Ordinanza al 15 Aprile 2021 nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le 12.30 e tra le 14.30 e le 18.30 dei giorni da lunedì a venerdì esclusi i giorni di festività nazionale.

Il divieto di transito non opera per i seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico che non rientrano fra quelli del comma 232 della legge 190/2014;
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti che non rientrano fra quelli del comma 232 della legge 190/2014;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto-funebri, carri-attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL e idrogeno;
- veicoli dualfuel (con motori diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano la ex ss16.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

Sono consentiti permessi temporanei in conformità a quanto previsto dall'art. 5.3 dell'Allegato alla Dgr. n. 1123/2020.

Tutti gli Organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale cureranno il rispetto della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente, che verrà portata a conoscenza del pubblico mediante la installazione della prescritta segnaletica.

RENDE NOTO

- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada;
- l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;

DISPONE

- l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura della Azienda Multiservizi s.p.a. società affidataria del Servizio Segnaletica per conto del Comune di San Benedetto del Tronto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti